



Via Partigiani n. 5
24028 Ponte Nossa (BG)
Pec. FIALS.BERGAMO@PEC.IT
Tel. 328/4740953-338.40.35.942.

[E-mail.alfredodemarchi@alice.it](mailto:alfredodemarchi@alice.it)

**Al Direttore Generale
A.S.S.T Bergamo EST.
Egr, Direttore Generale
Dott, Francesco Locati**

**Al Direttore Amministrativo
Egr. Dott. Gianluca Vecchi**

P.C Alla RSU tramite il Coordinatore Sig. Simone Calora

*Spett. le Studio Legale Avv. Carlo Menga
Via Francesco Nullo n 15
BERGAMO
Loro Sedi.*

Oggetto: Atto deliberativo n .646 del 17/08/2023 - Approvazione del nuovo regolamento sull'orario di lavoro Area del Comparto. Richiesta di sospensione esecutività dell'atto medesimo affetto da vizi di legittimità Formali e Sostanziali, nonché, da eccesso di potere sotto il profilo di illogica applicazione normativa ed indeterminatezza della finalità dell'atto.

La vicenda per cui si scrive ha meritato già precedenti iniziative dello scrivente. Sicché appare superfluo effettuare una ripetizione analitica, bastando per ora il riferimento alle diffuse e articolate missive già inviate. In estrema sintesi, richiamo le seguenti circostanze, già espresse con nota del 24/7/2023 in allegato.

IN VIA PRELIMINARE POSTO E CONSIDERATO

“Atto di Opposizione – Istanza di Autotutela”.

Illustrissimo Direttore Generale, in via preliminare intendo precisare che la presente nota non ha alcuna finalità di critica personale del suo operato, bensì a quello degli uffici preposti, in quanto a lei riferibili dal punto di vista gerarchico. Cito ad esempio la grave condotta commissiva ed omissiva posta in essere della responsabile relazioni Sindacali (più volte censurata dalla scrivente Federazione Sindacale). (da ultimo con nota del 24/07/2023 in allegato) Ferma restando la sua buona fede, specialmente quella del coordinatore R.S.U, può ritenersi ,suo malgrado esente da responsabilità, sia morali che istituzionali. Anche se nella riunione di delegazione trattante il coordinatore RSU aveva manifestato alla dirigente delle relazioni sindacali la necessità di confrontarsi con l'assemblea RSU prima di assumere decisioni, ciò nonostante, la dirigente in

questione inopinatamente si è però opposta, inducendo così all'errore il coordinatore RSU il quale sottoscriveva il suddetto accordo senza di mandato assembleare .

Infatti, non è consentito al coordinatore RSU, ed ai componenti del comitato esecutivo, disattendere gli innegabili e legittimi interessi dei lavoratori, i quali con il loro voto hanno conferito delega a tutti i componenti la RSU a prescindere dalla sigla sindacale di appartenenza affinché li rappresentassero.

Nel merito dei verbali di accordo sono di una stoltezza imbarazzante, sono arbitrariamente redatti e inviati alle parti a distanza di tempo dalle riunioni . Ma oltre a questo , carenti della firma del dirigente responsabile le relazioni sindacali e delle parti contraenti. Per queste ragioni è, pacifico che , in linea di principio , i suddetti verbali non hanno e non possono assumere carattere vincolante proprio in considerazione del fatto che il consenso non si è formato nella sua interezza , poiché carente di elementi essenziali “ in primis il mancato coinvolgimento della assemblea RSU ” .

Per quanto esposto , a parere della FIALS , l'atto contestato a natura meramente interlocutoria , senza alcuna valenza probatoria e soprattutto costitutiva . Infatti , si ha ragione di ritenere che è contrario a norme giuridiche e contrattuali e quindi annullabile (sospendere) , ex art. 127 D.lgs 2018 . Annullabile perchè contrario al principio Costituzionale della buona e imparziale amministrazione (art 97 della Costituzione).

Conclusioni

Per quanto sommariamente sopra posto e considerato:

Il sottoscritto Alfredo De Marchi, in qualità di segretario responsabile della Federazione Italiana Autonomie Locali della Provincia di Bergamo. Invita il Direttore Generale della ASST Bergamo Est, egr. Dott. Francesco Locati:- a disporre l'immediata sospensione - in via di autotutela - dell'efficacia e degli effetti conseguenti del provvedimento contestato, per i suoi evidenti profili di illegittimità; - ad ordinare alla dirigente responsabile delle relazioni sindacali di attenersi al rispetto della correttezza e buona fede. , di convocare la RSU (Previo mandato assembleare) e le O.O.S.S , per avviare le procedure per un confronto sulle materie previste nell'art. 6, comma 1-2-3, da lettera A a N – del C.C.N.L 2019/21.

Avverto che, in difetto di ottemperanza nel termine ultimo di giorni 10 dal ricevimento della presente, il sottoscritto devolverà al legale di fiducia sindacale in indirizzo, al fine di agire in sede giudiziaria con provvedimento d'urgenza (ex art .700 C.P.C).

In attesa, si confida in cortese e sollecita risposta scritta su quanto richiesto.

Saluto Distintamente

Il Segretario Responsabile FIALS (BG)

F.to Alfredo De Marchi

Bergamo 31 /8 /2023.

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA'